

DETERMINAZIONE n. 51 del 05/05/2023

OGGETTO: CONTRATTO N. 05 DEL 09/09/2021 RELATIVO ALL'APPALTO INTEGRATO SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA "COSTRUZIONE DI UN NUOVO PALAZZO DELLO SPORT NEL COMUNE DI OSPITALETTO (BS)". RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO E GRAVE RITARDO – CUP: C71B21003150005 - CIG: 8799189877

IL DIRETTORE

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n.18 del 21/12/2022 e dell'Assemblea dei Soci n.1 del 25/01/2023 per l'Approvazione del Budget 2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 2/12/2020 che ha approvato il Protocollo d'intesa tra la società Se.Va.T. e la Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, per l'assegnazione di personale dipendente dell'ente in comando con funzioni dirigenziali presso Se.Va.T., assegnando all'arch. Fabrizio Veronesi l'incarico di Direttore della società Se.Va.T.;

RICHIAMATA:

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.72 del 16/09/2020, la deliberazione di G.E. n. 109 16/09/2020 di Comunità Montana di Valle Trompia e la deliberazione di Giunta del Comune di Ospitaletto n. 529 del 29/06/2020 con cui è stato approvato l'Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Ospitaletto e la Società Se.Va.T. s.c.a.r.l. ed i Quadri Economici di Riferimento per l'affidamento del procedimento di realizzazione di quattro opere afferenti al comparto sportivo comunale in regime di Committenza Ausiliaria Integrale: “Nuovo Palazzo dello Sport”; “Restauro e riqualificazione della palestra Chizzolini”; “Rifunzionalizzazione del Bocciodromo Comunale”; “Pavimentazione in sintetico del campo sportivo e spogliatoi presso l'Oratorio San Giovanni Bosco”;
- la deliberazione della Consiglio Comunale del comune di Ospitaletto n. 27 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato, l'aggiornamento dello Studio di fattibilità tecnica ed

- economica per la realizzazione dell'opera "Nuovo Palazzo dello sport nel Comune di Ospitaletto";
- la deliberazione della Giunta Comunale del comune di Ospitaletto n. 74 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'opera "Nuovo Palazzo dello sport nel Comune di Ospitaletto";
 - la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società Se.Va.T. n. 44 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'opera "Nuovo Palazzo dello sport" nel comune di Ospitaletto, ed è stato dato mandato al Direttore di procedere con le relative procedure di gara;
 - la determinazione a contrarre del Direttore della Società Se.Va.T. n. 45 del 30/06/2021, con la quale si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza Area Vasta della provincia di Brescia sede territoriale di Valle Trompia di procedere con l'indizione della gara e con la quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero: appalto integrato per la realizzazione del "Nuovo Palazzo dello sport nel Comune di Ospitaletto" (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori); - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa artt. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
 - la comunicazione dell'Ufficio CUC Area Vasta della provincia di Brescia sede territoriale di Valle Trompia del 02/08/2021 prot. 130861/2021 con la quale veniva comunicato che con determinazione n. 1160 del 02/08/2021 è stato approvato il verbale di gara e la presa d'atto degli esiti della procedura Sintel n. 141821627 relativa all'appalto integrato sulla base del progetto definitivo per la "Costruzione di un nuovo Palazzo dello sport nel comune di Ospitaletto (BS)" per conto della società Se.Va.T scarl" comunicando che è risultato aggiudicatario l'operatore economico concorrente ATI DICATALDO SABINO (Mandataria) con sede legale in BARLETTA (Prov. BT) via P. RICCI n.39 cap 76121 P.Iva 02548810726 Codice fiscale DCTSBN59C29A669Q e HUB ENGINEERING Consorzio Stabile Scarl (mandante), con sede in Roma alla via dei Lucchesi n. 26, C.F. e P.IVA: 14208011008 che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 47,00/100, offrendo un ribasso del 3,637% e quindi un importo ribassato di € 3.033.021,57 (di cui € 720.000,00 quali costi della manodopera ed € 30.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza pari a € 56.659,00 e Progettazione Esecutiva pari a €. 40.149,00 non soggetti a ribasso;
 - la determinazione del Direttore della Società Se.Va.T n. 65 del 04/08/2021 di aggiudicazione

dell'appalto integrato per la realizzazione del “Nuovo Palazzo dello sport nel Comune di Ospitaletto” a favore dell'operatore economico ATI DICATALDO SABINO (Mandataria) con sede legale in BARLETTA (Prov. BT) via P. RICCI n.39 cap 76121 P.Iva 02548810726 Codice fiscale DCTSBN59C29A669Q e HUB ENGINEERING Consorzio Stabile Scarl (mandante), con sede in Roma alla via dei Lucchesi n. 26, C.F. e P.IVA: 14208011008 per un importo totale di 3.244.304,00 + IVA e oneri di legge sulle prestazioni tecniche, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dell'integrazione di parte delle economie di gara per lavori complementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b;

RICHIAMATO il contratto stipulato tramite scrittura privata in data 09.09.2021 nella sede della Se.Va.T Società Consortile Servizi Valle Trompia, in Via Giacomo Matteotti n. 327 in Gardone Valle Trompia che prevedeva la consegna del progetto esecutivo entro 36 giorni naturali e 320 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori ;

VISTA:

- la nota protocollo n. 879 del 08/10/2021 con la quale l'RTI appaltatore avanzava richiesta di proroga dei tempi per l'ultimazione della progettazione esecutiva pari a 30 giorni consecutivi rispetto a quello da contratto;
- la nota protocollo n. 889 del 12/10/2021 con la quale il RUP concedeva all'impresa tale proroga a condizione che, stante le esigenze dell'amministrazione committente di vedere rispettati i tempi generali per la realizzazione delle opere, l'impresa sottoscrivesse il verbale di consegna dei lavori in data 08/11/2021;
- la nota con la quale l'impresa esplicitava le riserve sul Verbale di Consegna dei Lavori con la quale veniva chiesto un riconoscimento di somme maggiori a titolo di revisione dei prezzi, secondo il principio di “buona fede” ex art. 1375 c.c.;
- la nota protocollo n. 991 del 17/11/2021 con la quale la Stazione Appaltante riteneva non fondata la riserva iscritta dalla Impresa appaltatrice;
- la nota protocollo n. 990 del 16/11/2021 con la quale l'impresa – richiamando “*pregiudizievole fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime*” – chiedeva un'ulteriore proroga di 60 giorni per la “*consegna del progetto esecutivo per ultimare una soluzione alternativa alla copertura in legno*”, precisando altresì che “*non sono emerse altre criticità tali da impedire l'ultimazione della progettazione esecutiva*”;
- la nota protocollo n. 994 del 17/11/2021 con la quale la SA concedeva una sospensione dei termini, in misura strettamente necessaria per la definizione di un'intesa operativa sulle

principali scelte di progetto;

- la nota protocollo n. 992 del 17/11/2021 con la quale l'impresa appaltatrice richiedeva l'anticipazione contrattuale del 30% ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- l'erogazione in data 10/01/2022 dell'anticipazione del 20% prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 648.860,80 oltre ad IVA 10% per € 64.886,00, per complessivi € 713.746,88, a seguito della costituzione della prescritta garanzia fidejussoria n. 1329419424, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. agenzia di Perugia Genna (PG), in data 26/11/2021;

CONSIDERATO CHE in data 11/02/2022 è stato sottoscritto un accordo operativo consensuale tra le parti, a mezzo del quale l'impresa si è obbligata altresì *“a concludere la stesura completa del progetto esecutivo dell'opera entro il giorno 25 febbraio 2022”*, nonché a *“rispettare con solerzia il cronoprogramma di cantiere aggiornato in accordo con la direzione lavori, in modo da dimostrare un avanzamento compatibile con l'obiettivo di terminare le opere entro il mese di febbraio 2023”*;

VISTA la nota protocollo n. 213 del 01/04/2022 con la quale la S.A. – a fronte dell'inerzia della impresa – contestava all'impresa i gravi ritardi degli adempimenti di contratto avvisando che qualora l'appaltatore non dimostri di risolvere tempestivamente ed adeguatamente la fattispecie contestata, la S.A. si riservava di valutare più gravi provvedimenti in ordine alla risoluzione anche parziale degli elementi di contratto con ampia rivalsa per gli eventuali danni conseguenti.

VISTO che a seguito del mancato recepimento delle citate sollecitazioni in data 03/05/2022 il R.U.P. ha comunicato con nota protocollo n. 302 l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale parziale per grave inadempimento relativamente alla consegna del progetto esecutivo qualora non venisse consegnato entro il 13/05/2022 preavvisando che qualora l'inadempimento risultasse permanente, la Stazione Appaltante avrebbe proceduto con la risoluzione della parte di contratto relativa all'affidamento della progettazione esecutiva, fermo restando il pagamento delle penali nel frattempo maturate e la valutazione dei danni conseguenti a tale inadempimento;

VISTA la nota protocollo n. 328 del 13/05/2022 con la quale la Società incaricata della progettazione esecutiva HUB ENGINEERING ha inviato le controdeduzioni alle contestazioni mosse dal RUP, altresì contenente plurime rassicurazioni circa la conclusione, in brevissimo tempo, della stesura del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, per quanto non si sia proceduto con la risoluzione minacciata, il contraddittorio con la Società Hub Engineering ed il mancato rispetto dei nuovi termini promessi

hanno manifestato la sostanziale inadeguatezza dei professionisti incaricati per la progettazione esecutiva, la Stazione Appaltante, nella residua speranza di poter vedere definitivamente conclusa la progettazione esecutiva in itinere e mettendo in campo la massima collaborazione nei confronti dell'Appaltatore, si è vista quindi costretta ad incaricare tecnici esterni, con determinazione n. 94 del 22/07/2022, con determinazione n. 101 del 12/08/2022 e con determinazione n. 102 del 12/08/2022 non previsti nella procedura, per l'importo complessivo di euro 35.300,00 oltre ad oneri di legge, con la specifica che i costi fossero da ripetersi a carico della Ditta Appaltatrice, nonché ad affiancare i progettisti incaricati dall'Appaltatore tramite una fitta calendarizzazione di convocazioni settimanali da remoto allo scopo di monitorare costantemente l'avanzamento di tale progettazione. Si ritiene opportuno rammentare che il costo di questa prestazione, costituisce indubbiamente una maggior spesa sopportata dalla Stazione Appaltante a causa della perdurante negligenza dimostrata da parte dell'appaltatore;

CONSIDERATO CHE gli elaborati della progettazione esecutiva sono stati presentati dall' RTI appaltatore alla Stazione Appaltante solamente in data 12/12/2022, in palese violazione dei termini contrattuali e di quelli di cui al Protocollo operativo del 11/02/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29 dicembre 2022, a mezzo del quale il Comune di Ospitaletto ha approvato il progetto esecutivo presentato dall'impresa appaltatrice - già sottoposto a validazione in data 28 dicembre 2022 – unitamente a tutti gli allegati tecnici ed al Cronoprogramma, il quale prevede come termine di conclusione delle opere appaltate il 29 settembre 2023;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati consegnati ormai in data 08/11/2021;
- che l'impresa in data 16/12/2022 abbandonava senza preavviso le lavorazioni presso il cantiere, lasciando incustodita l'area di lavoro e incomplete la fornitura e posa delle strutture in elevazione iniziate nel mese di novembre;

CONSIDERATO ALTRESI:

- che con verbale n. 1 del 22.12.2021, verbale n. 2 del 14.11.2022 e n. 3 del 7.2.2023, il C.S.E. ha ordinato all'Appaltatore di procedere ai seguenti adempimenti:
 - sostituzione del pannello con uno analogo in ferro con chiusura con lucchetto di chiusura e/o catenaccio;
 - sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere;

- sistemazione della viabilità;

che tali prescrizioni sono rimaste inadempite dall'Appaltatore.

VISTO:

- L'O.D.S. n. 1 del 10/02/2023 prot. N. 237 a mezzo del quale la Direzione Lavori ha ordinato alla ditta con termine di 5 giorni la sostituzione del cancello di cantiere, la sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere, la sistemazione della viabilità, la dotazione del pacchetto medicale, la predisposizione degli allacci idrico ed elettrico di cantiere e la immediata ripresa delle lavorazioni;
- Il verbale del C.S.E. n. 4 nel quale veniva accertato l'inadempimento all'OdS n. 1 e confermata la mancata sostituzione del cancello di cantiere, la presenza di rifiuti non autorizzati, la palese sospensione delle lavorazioni, con evidente ritardo delle lavorazioni in contrasto con il cronoprogramma operativo, nonché la mancata predisposizione degli allacci idrico ed elettrico di cantiere e nel quale si osservava in proposito che il fatto di non aver neppure provveduto a dotare il cantiere delle utenze idriche ed idrauliche previste da contratto e PSC (art. 56 comma l) del C.S.A.) dopo oltre un anno dalla stipula del contratto evidenziava una gravissima negligenza da parte della ditta, estremamente eloquente circa la propria incapacità organizzativa, e che depono assai negativamente anche rispetto ad ogni vana dichiarazione di resipiscenza;
- la nota protocollo n. 234 del 13/02/2022 con la quale la Direzioni dei Lavori ha trasmesso la comunicazione riservata di "*Segnalazione mancato rispetto del cronoprogramma (art. 7 D.L. 48/2018) e calcolo delle conseguenti penali applicabili*";
- la nota protocollo n. 235 del 13/02/2022 con la quale il RUP ha preso atto del mancato rispetto del cronoprogramma da cui si evince incontestabilmente che il ritardo di 290 giorni sulla consegna della progettazione esecutiva contrattualmente convenuta non è in alcun modo giustificabile da discriminanti quali stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore e che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'applicazione della penale prevista dall'art. 6 comma 1 del contratto e dall'art. 17 comma 2 lettera f) del CSA ammontanti ad € 282.254,45;
- la nota protocollo n. 236 del 13/02/2023, con la quale il Direttore Lavori trasmetteva all'impresa la "*Contestazione inadempienze in materia di gestione del cantiere affidato, rispetto alla normativa di sicurezza in fase di esecuzione, rispetto al cronoprogramma delle lavorazioni*" con i relativi verbali del CSE n. 1 del 22/11/2022, n. 2 del 14/11/2022 e n. 3 del 07/02/2023;
- l'O.D.S. n. 2 del 20/02/2023 prot. N. 284 a mezzo del quel, richiamato "*il cronoprogramma*

aggiornato trasmesso con il progetto esecutivo in cui si prevede la fine lavori per il 30.9.2023 ma anche l'inizio delle lavorazioni di copertura per il 13 febbraio, mentre ad oggi non risulta terminata neppure la posa della pilastratura dell'edificio", la Direzione Lavori ha ordinato nuovamente con termine di 5 giorni la sostituzione del cancello di cantiere, la sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere, la sistemazione della viabilità, la dotazione del pacchetto medicale, la predisposizione degli allacci idrico ed elettrico di cantiere nonché la ripresa delle lavorazioni, considerato che "tutte le lavorazioni da eseguirsi sono puntualmente previste nel progetto esecutivo trasmesso da Codesta Spett.le Società a dicembre 2022 e già approvato dalla Stazione Appaltante";

- il verbale del C.S.E. n. 5 nel quale è stato accertato l'omesso adempimento alle prescrizioni di cui all'OdS n. 2 e appurato quanto già rimarcato negli O.d.S. n. 1, n. 2 ovvero la mancata sostituzione del cancello di cantiere, la presenza di rifiuti non autorizzati, la palese sospensione delle lavorazioni evidenziando il ritardo delle lavorazioni in contrasto con il cronoprogramma operativo e la mancata predisposizione degli allacci idrico ed elettrico di cantiere;
- l'O.D.S. n. 3 del 27/02/2023 prot. N. 323 trasmesso dalla Direzione Lavori nella quale si ordinava ex novo, con termine di 5 giorni la sostituzione del cancello di cantiere, la sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere, la sistemazione della viabilità, la dotazione del pacchetto medicale, la predisposizione degli allacci idrico ed elettrico di cantiere e la ripresa delle lavorazioni;
- il verbale del C.S.E. n. 6 del 2.3.2023 di accertamento di inadempimento anche all'OdS n. 3 sopra richiamato;
- la nota prot. n. 384 del 08.03.2023 a mezzo della quale, riscontrando la richiesta di subappalto formulata dalla impresa appaltatrice in data 28.2.2023, il RUP ha sollecitato - ancora una volta - la ripresa delle lavorazioni, specificando che *"in cantiere risultano immediatamente eseguibili lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 - e quindi senza necessità di subappalto alcuno - che pur tuttavia la Ditta, che ha di fatto abbandonato il cantiere a far data dal 16/12/2022 non dimostra di voler intraprendere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo":*
 - *Completamento dello scavo zona platea per portarlo in quota (rettangoli sotto campo) come già più volte indicato dalla Direzione Lavori;*
 - *Predisposizione nicchia contatori per far installare gli stessi (come già più volte indicato dalla Direzione Lavori;*
 - *Preparazione di linee di alimentazione elettrica ed acqua al cantiere;*

- *Chiusura dei vani della platea con formazione della continuità del piano ancorato all'esistente (rettangoli sotto campo);*
- *Predisposizione come previsto nel PSC, dei transiti di cantiere (stabilizzato per strada di accesso) più volte indicato dalla Direzione Lavori;*
- *Predisposizione dei muretti di contenimento igloo accanto ai pilastri già posati da tassellare alla platea;*
- *oltre ad altre lavorazioni rinvenibili dal CSA*

VISTE ALTRESI:

- la nota protocollo n. 415 del 13/03/2023 con la quale la Direzione Lavori inviava al RUP ai sensi dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 la *“Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori di accertamento gravi inadempimenti contrattuali dell'appaltatore. Accertamento grave ritardo”* contenente le relative contestazioni a seguito dei numerosi accertamenti nei confronti dell'impresa appaltatrice, per i gravi inadempimenti dalla stessa perpetuati rispetto alle obbligazioni contrattuali;
- la nota del 14/03/2023 con la quale il RUP ha preso atto dei comportamenti dell'appaltatore, nonché delle infruttuose contestazioni indirizzate ad esso nel corso dell'esecuzione dell'opera ed ha dato indicazione alla D.L. di procedere nella relativa contestazione degli addebiti e del grave ritardo, dando così avvio al procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- la nota protocollo n. 432 del 15/03/2023 con la quale la Direzione dei Lavori contestava i seguenti addebiti all'appaltatore, e invitandola a presentare ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento le proprie controdeduzioni:
 - **Inadempimento alla consegna degli elaborati progettuali entro il termine contrattualmente stabilito.**

Il bando di gara preveda in capo all'aggiudicatario la redazione del progetto esecutivo entro il termine di 45 giorni.

In fase di gara l'operatore economico raggruppato in A.T.I. composto dal gruppo di progettazione Hub Engineering e dell'impresa appaltatrice Sabino Dicataldo ha proposto la riduzione dei tempi a 36 giorni sui tempi per la progettazione esecutiva.

A seguito dell'aggiudicazione è stato firmato il contratto in data 9/9/2022 fissando quindi la scadenza per la consegna del progetto esecutivo al 15/10/2022;

L'impresa ha richiesto una proroga di giorni 60 per l'ultimazione della progettazione esecutiva pervenuta oltre il termine di contratto ed esattamente in data 13/11/2022.

Tale richiesta di proroga, a seguito di rassicurazioni verbali pervenute da parte dell'impresa è stata infine concessa in data 17/11/2022.

La Stazione Appaltante ha quindi svolto svariate riunioni in remoto per il controllo e l'assistenza all'avanzamento di detta progettazione continuando a sollecitare Hub Engineering al rispetto della consegna entro i tempi stabiliti.

La data per la consegna degli elaborati nei termini previsti non è stata nuovamente rispettata pertanto è stato convocato un incontro presso il municipio di Ospitaletto, alla presenza del Sindaco e del RUP comunale, al termine del quale, a fronte delle rassicurazioni nuovamente presentate dall'impresa è stato sottoscritto un accordo operativo tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico nel quale veniva concessa un'ulteriore proroga per la consegna degli elaborati esecutivi al 25/02/2022.

Tale termine è stato nuovamente disatteso e pertanto il R.U.P. di SEVAT con una "Nota di contestazione per grave ritardo degli adempimenti di contratto" del 01/04/2022 ha sollecitato alla consegna immediata del progetto esecutivo avvisando l'operatore economico della facoltà di applicazione delle penali come previsto all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli elaborati sono pervenuti solo in data 12/12/2022, con 290 giorni di ritardo. A fronte di ciò, la Stazione Appaltante è stata costretta a comminare la penale pari ad € 282.254,45.

Si tratta di un grave inadempimento all'obbligo contrattuale di puntuale consegna degli elaborati progettuali, da cui è scaturito anche un ritardo nel compimento dell'opera rispetto le pattuizioni originarie.

- **Inadempimento alle prescrizioni impartite dal C.S.E. con i verbali del 22.12.2021, 14.11.2022 e 7.2.2023.**

Con verbale n. 1 del 22.12.2021, verbale n. 2 del 14.11.2022 e n. 3 del 7.2.2023, il C.S.E. ha ordinato all'Appaltatore di procedere ai seguenti adempimenti:

- sostituzione del pannello con uno analogo in ferro con chiusura con lucchetto di chiusura e/o catenaccio;
- sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere;
- sistemazione della viabilità;

Tali prescrizioni sono rimaste inadempite dall'Appaltatore.

Si rileva che la perdurante assenza del preposto rappresenta una grave violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08.

Inoltre, si rileva l'assenza di sorveglianza dell'area di cantiere; ciò comporta il libero accesso all'interno dell'area da parte di terzi non autorizzati.

Secondo quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 81-2008, "il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee atte ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni" e quindi il datore di lavoro per tramite dei preposti è tenuto a predisporre "l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili" (art. 96).

- **Inadempimento all'Ordine di Servizio n. 1 del 10.2.2023.**

Alla luce di ciò, considerato altresì che a far data dal 17 dicembre 2022, l'Appaltatore ha interrotto totalmente le lavorazioni senza alcuna valida motivazione, con Ordine di Servizio n. 1 del 10.2.2023 la D.L. ha contestato all'Appaltatore che "il cantiere ad oggi appare in stato di abbandono e privo di sorveglianza poiché il cancello di cantiere risulta manomesso e, inoltre, i lavori allo stato risultano essere arbitrariamente sospesi".

Contestualmente, la D.L. ha ordinato all'Appaltatore di eseguire le seguenti lavorazioni entro il termine di 5 giorni:

- *La sostituzione del cancello di cantiere con uno analogo con lucchetto di chiusura e/o catenaccio;*
- *La sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere;*
- *La sistemazione della viabilità;*
- *La presenza del pacchetto medicale per il primo soccorso;*
- *La predisposizione degli allacci idrico e elettrico di cantiere;*
- *La ripresa delle lavorazioni nel rispetto del programma di esecuzione stabiliti nel cronoprogramma.*

Nonostante le assicurazioni fornite dall'impresa, si rileva che non sono state adempiute le prescrizioni impartite, né sono state riavviate le attività di cantiere entro il termine perentorio di cui sopra.

Si rileva che non sussistono cause ostative per l'esecuzione delle prescrizioni imposte dal D.L., trattandosi di interventi perfettamente eseguibili in un massimo di giorni 5 naturali e consecutivi.

Si rileva che non sussistono cause ostative alla immediata riattivazione da parte dell'Appaltatore delle attività di cantiere, in quanto tutte le lavorazioni da eseguirsi sono già previste nel progetto esecutivo presentato dallo stesso Appaltatore (obbligo contrattuale adempiuto con estremo ritardo) e validato dalla Stazione Appaltante, unitamente al cronoprogramma esecutivo.

L'inerzia dell'impresa sul punto, unita alla manifestata volontà di non adempiere a tale OdS, rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

- **Inadempimento all'Ordine di Servizio n. 2 del 20.2.2023.**

Accertato che l'impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dal citato Ordine di Servizio n. 1 - fatto salvo le prescrizioni di cui ai punti (i) e (iv) - con successivo Ordine di Servizio n. 2 del 20.2.2023, la scrivente D.L. è stata costretta ad ordinare nuovamente:

- *La sostituzione del cancello di cantiere con uno analogo con lucchetto di chiusura e/o catenaccio;*
- *La sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere;*
- *La sistemazione della viabilità;*
- *La presenza del pacchetto medicale per il primo soccorso;*
- *La predisposizione degli allacci idrico e elettrico di cantiere;*
- *La ripresa delle lavorazioni nel rispetto del programma di esecuzione stabiliti nel cronoprogramma.*

assegnando termine di tre giorni per il compimento di quanto sopra.

La scrivente D.L. ha a tal proposito specificato anche il carattere di estrema urgenza che riveste l'OdS n. 2, visto l'immobilismo ingiustificato dei lavori.

Nonostante ciò, l'Appaltatore ha nuovamente disatteso le prescrizioni impartitegli, restando inadempiente, accampando mere difficoltà logistiche che non possono minimamente giustificare il protrarsi dell'inadempimento.

Si rileva che non sussistono cause ostative per l'esecuzione delle prescrizioni imposte dal D.L., trattandosi di interventi perfettamente eseguibili in un massimo di ulteriori giorni 3 naturali e consecutivi.

Si rileva che non sussistono cause ostative alla immediata riattivazione da parte dell'Appaltatore delle attività di cantiere, in quanto tutte le lavorazioni da eseguirsi sono già previste nel progetto esecutivo presentato dallo stesso Appaltatore (obbligo contrattuale adempiuto con estremo ritardo) e validato dalla Stazione Appaltante, unitamente al cronoprogramma esecutivo ed a tutti gli allegati alla progettazione.

L'inerzia dell'impresa sul punto, unita alla manifestata volontà di non adempiere a tale OdS, rappresenta un grave inadempimento contrattuale.

- Inadempimento all'Ordine di Servizio n. 3 del 27.2.2023.

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 20.0.2023, rimasto inadempito, con Ordine di Servizio n. 3 del 27.2.2023, la scrivente D.L. ha ordinato all'Appaltatore di provvedere all'esecuzione delle seguenti attività:

- *La sostituzione del cancello di cantiere con uno analogo con lucchetto di chiusura e/o catenaccio;*
- *La sostituzione della porta di una delle baracche di cantiere;*
- *La sistemazione della viabilità;*
- *La presenza del pacchetto medicale per il primo soccorso;*
- *La predisposizione degli allacci idrico e elettrico di cantiere;*

Anche in questo caso, l'impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dal citato Ordine di servizio n. 3 (di identico contenuto ai precedenti OdS), nonostante abbia assicurato per iscritto di adempiere le prescrizioni impartitegli entro l'8 marzo 2023, restando inadempiente.

Si rileva che – in disparte quanto sopra – la mancata predisposizione degli allacci idrico ed elettrico di cantiere, previste da contratto e PSC (art. 56 comma l) del C.S.A.) dopo oltre un anno dalla stipula del contratto evidenzia una gravissima negligenza da parte della ditta, estremamente eloquente circa la propria incapacità organizzativa.

CONSTATATO pertanto che alla data odierna l'impresa non ha adempiuto a quanto disposto nei verbali redatti dal CSE e nei citati ordini di servizio e che il permanere degli inadempimenti è gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei tempi e nei modi previsti dalle norme contrattuali;

RILEVATO anche che il permanere del manifesto stato di abbandono del cantiere ha reso possibile una nuova effrazione del cancello della recinzione (non sostituito come richiesto da molti giorni) verificatasi nella notte tra il 9 ed il 10 marzo, che consente nuovamente il libero accesso al cantiere e pertanto il ripresentarsi di elevati pericoli e responsabilità.

ACCERTATO che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 per inottemperanza, in primis, delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- l'assenza del preposto in cantiere rappresenta una grave violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, agli artt. 19 e 20 del Contratto e degli artt. 37 e ss. del CSA, con conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento ex artt. 38 e ss. e 51 CSA;*
- il totale stato di abbandono del cantiere - comprovato dai Verbali del CSE e dagli episodi verificatisi da ultimo - rappresenta una grave violazione agli obblighi contrattuali e delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché agli artt. 37 e ss. e 56 del CSA, degli artt. 10, 19 e 20 del Contratto d'Appalto, con conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento ex artt. 38 e ss. e 51 CSA;*
- l'appaltatore non può esimersi dall'adempire agli ordini di servizio emessi dalla DL, ex art. 3 D.M. 49/2018 (già 191, comma 1, DPR 207/2010) ed ex art. 56 del CSA e che la mancata osservanza di qualsivoglia ordine di servizio emesso rappresenta, di per sé, grave inadempimento e, in quanto tale, comporta la risoluzione contrattuale ex art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 51 del CSA;*
- nel merito, l'omessa esecuzione delle prescrizioni impartite dalla D.L. al fine di garantire il completamento delle lavorazioni secondo le prescrizioni progettuali e del cronoprogramma, unitamente all'assenza ingiustificata di alcuna attività di cantiere costituisce grave violazione agli obblighi di contratto ex art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e 51 del CSA;*
- Tali inadempimenti compromettono la buona riuscita dei lavori, ex art. 108, commi 3 e ss. D.Lgs. n. 50/2016.*
- ACCERTATO altresì che ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016:*
 - il termine per la presentazione della progettazione esecutiva non è stato rispettato dall'Appaltatore, rispetto al quale ha accumulato un ritardo di 290 giorni, con applicazione di una penale pari ad € 282.254,45;*
 - con Ordine di Servizio nn. 2 e 3 – contenenti prescrizioni di urgenza – è stato contestato all'appaltatore il grave ritardo accumulato nella conclusione delle lavorazioni, specificando che l'arbitraria sospensione delle lavorazioni ha determinato un ingiustificato ritardo nel compimento dell'opera pubblica commissionata, nonché un totale disallineamento rispetto alle lavorazioni previste nel programma di esecuzione di cui al cronoprogramma;*

- che in data 13 marzo 2023 è stato eseguito il sopralluogo prescritto all'esito del quale è stato verificato l'inadempimento alle prescrizioni impartite, nonché il grave ritardo nell'esecuzione dell'opera in quanto ad oggi risulta eseguita soltanto una parte pari a circa il 20% delle strutture in elevazione e del tutto neppure avviata la parte relativa alla copertura che secondo il cronoprogramma avrebbe dovuto avviarsi in data 13 febbraio;

- che pertanto l'impresa è gravemente inadempiente rispetto l'osservanza dei tempi contrattuali di esecuzione delle lavorazioni;

- che comunque il ritardo per negligenza dell'appaltatore nella conclusione dei lavori è causa di risoluzione contrattuale, anche ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, art. 145 D.P.R. 207/2010 ed art. 20 CSA;

... omissis...

CONTESTA FORMALMENTE

all'impresa in indirizzo gli inadempimenti sopra illustrati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 3, 4 e ss., del D. Lgs. 50/2016;

- ... omissis...

- 1. Inadempimento dei sopra citati ordini di servizio;
- 2. Totale assenza del preposto come rilevato dal D.L. e dal C.S.E.;
- 3. Totale incuria ed abbandono nella custodia del cantiere;
- 4. Inadeguatezza di organizzazione del cantiere e consequenziale lentezza nell'esecuzione delle opere;
- 5. Inosservanza dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori;
- 6. inosservanza dei tempi contrattuali di ultimazione della progettazione esecutiva.

PRESO ATTO

- della nota protocollo n. 525 del 31/03/2023 con la quale l'impresa formulava le proprie controdeduzioni in merito alle contestazioni formulate con nota n. 432 del 15/03/2023, ritenendole non veritiere;
- della relazione tecnica di valutazione delle controdeduzioni presentate e proposta di risoluzione del contratto, art. 108 comma 3 e comma 4 del D.Lgs. 50/2016, prot. N. 644 del 02/05/2023 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO CHE

- in data 27/04/2023 è stato eseguito un sopralluogo all'esito del quale è stato verificato che

nulla è cambiato dagli ultimi solleciti;

- con Deliberazione n. 55 di G.C. del 04/05/2023, l'Amministrazione comunale di Ospitaletto ha preso atto della proposta di risoluzione contrattuale e demandava al Responsabile del Procedimento di provvedere agli atti di propria competenza al fine di determina di risoluzione dello stesso ex art. 108 D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- il comportamento dell'RTI appaltatore configura comunque la fattispecie di un “grave inadempimento contrattuale” ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 per inottemperanza alle norme di legge, di contratto o della regola dell’arte;
- le molteplici inadempienze dell’appaltatore, unitamente all’assenza di programmazione ed organizzazione dei mezzi necessari per il compimento dell’opera, alla pretesa di non riconoscere le responsabilità organizzative e produttive proprie dell’appaltatore, al rifiuto di adempiere agli Ordini di servizio, producono un quadro complessivo di gravità, che la S.A. deve esaminare nella prospettiva della buona riuscita dei lavori approvati ed appaltati;
- l’RTI appaltatore non può esimersi dall’adempire agli ordini di servizio emessi dalla DL, ex art. 191, comma 1 DPR 207/2010, nonché ex art. 3 D.M. 49/2018 e che la mancata inosservanza di qualsivoglia ordine di servizio emesso rappresenta un grave inadempimento ed in quanto tale, comporta la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 20 e 51 del CSA;
- nello specifico non risultano adempiute o parzialmente adempiute le prescrizioni impartite dal CSE nonché quelle contenute negli Ods n. 1,2,3;
- la sistematica assenza del Preposto alla sicurezza in cantiere comporta una grave violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs 81/2008, con conseguente risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- la totale incuria ed abbandono dell’area di cantiere rappresenta altresì una grave inadempienza agli obblighi contrattuali, oltre che alle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché agli artt. 37 e ss e 56 del CSA, degli artt. 10, 19 e 20 del Contratto d’Appalto;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

- a tutt'oggi le disposizioni impartite ed imposte dal contratto sono rimaste inosservate e che il permanere di tale condizione non consente di assicurare una corretta esecuzione dell'appalto;
- il termine per la presentazione della progettazione esecutiva non è stato rispettato dall'appaltatore, rispetto al quale ha accumulato un ritardo di 290 giorni, con applicazione di una penale pari ad € 282.254,45;
- nonostante le rassicurazioni sia verbali che scritte pervenute da parte dell'impresa come da nota protocollo n. 325 del 27/02/2023, il cantiere risulta abbandonato dal 16/12/2022, senza che fin dalla consegna dei lavori ad oggi, ovvero oltre 543 giorni, si sia provveduto alle dotazioni di servizio essenziali per dar corso alle opere (allaccio energia elettrica e fornitura idrica) ed avendo accumulato anche rispetto al nuovo cronoprogramma presentato dalla ditta medesima nell'ambito del progetto esecutivo prontamente approvato dal Comune nel mese di dicembre 2022 un fattuale ritardo nell'esecuzione dei lavori tale da rendere completamente irraggiungibile il rispetto del nuovo termine di conclusione delle opere pur già procrastinato di nove mesi rispetto all'accordo operativo del 08.02.2022 e di 12 mesi rispetto al termine del contratto originario. Allo stato attuale si assiste infatti ad un completo disallineamento delle lavorazioni programmate rispetto a quelle realizzate, come nel dettaglio:
 - o Posa carpenterie metalliche: prevista una data di ultimazione al 15/05/2023, ma ad oggi lavorazioni al 12%;
 - o Inizio posa Copertura: 81 giorni di ritardo;
 - o Inizio Tamponamenti esterni: 46 giorni di ritardo;
 - o Inizio posa Fognature: 11 giorni di ritardo;
- il cantiere risulta abbandonato a far data dal 16/12/2022 tanto che a tutt'oggi risultano eseguiti soltanto lavori per un importo inferiore al 9,5% di quello contrattuale, e si configura pertanto a carico dell'impresa la grave inadempienza rispetto all'osservanza dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori;
- il ritardo per negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera appaltata è causa di risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, art. 145 D.P.R. 207/2010 ed art. 20 CSA;

CONSTATATO CHE:

- le suddette circostanze, costituiscono cause che legittimano la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108

comma 3 e comma 4 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI RISOLVERE per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, in forza dell'art. 108 comma 3 e comma 4 e ss. del D.Lgs 50/2016, nonché di diritto, ex art. 1456 del codice civile, e per le ragioni in premessa contenute e/o richiamate, il contratto di "*Appalto integrato per la Costruzione di un nuovo Palazzo dello Sport in comune di Ospitaletto*" CIG: 8799189877 CUP: C71B21003150005 stipulato con l'RTI Dicataldo Sabino, in data 09/09/2021;
3. DI NOTIFICARE il presente atto all'ufficio della Direzione Lavori, all'RTI Dicataldo Sabino con sede in Barletta (BT) Via P. Ricci n. 39, P.IVA. 02548810726, e alla società Hub Engineering con sede in Roma (RM) Via dei Lucchesi n. 26, P.IVA 14208011008, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
4. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs 50/2016, che il Direttore dei Lavori consegna entro 20 giorni dalla presente, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
5. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 108 comma 8 del D.Lgs 50/2016, che in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto sia determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore, considerata anche la maggiore spesa sostenuta per affidare nuovamente i lavori, nonché l'onere dovuto a titolo di penali;
6. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 che l'RTI appaltatore provveda al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nel termine di 15 giorni dalla notifica della presente determinazione;

7. DI DARE ATTO che si provvederà con successivo e separato atto alla determinazione delle somme eventualmente spettanti all'impresa o da risarcire alla Stazione Appaltante;
8. DI DARE ATTO inoltre che si procederà, a norma di legge, all'individuazione di un nuovo operatore economico;
9. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Osservatorio dei contratti pubblici ed all'assicurazione dell'impresa per il pagamento dei danni riconducibili alla risoluzione da quantificarsi a norma di legge;
10. DI RISERVARSI l'escussione della garanzia fidejussoria n. 1329419424 prestata dalla compagnia assicuratrice HDI Assicurazioni S.p.A. agenzia di Perugia Genna (PG), in data 26/11/2021, per l'erogazione dell'anticipazione 20% citata in premessa, nella misura in cui risulterà necessario;
11. DI RISERVARSI ogni altro adempimento, previsto dalle norme e regolamenti vigenti, conseguenti alla presente risoluzione del contratto di appalto.

II DIRETTORE

Arch. Fabrizio Veronesi

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*